

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI A SCUOLA

annalisa morelli
morelli@actioavvocati.it
348 8027843

nicola parisi
patrocinante magistrature superiori
parisi@actioavvocati.it - 347 6769978

roberto positano
positano@actioavvocati.it
328 3685369

**REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (GDPR 2016/679)**

“Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.” (dall’art. 1)



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)

Art. 1. Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona

Art. 2. Il presente codice reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento.

DEFINIZIONI

DATO PERSONALE

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (**INTERESSATO**); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, attraverso un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale



CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona



DATI GIUDIZIARI

dati personali relativi a condanne penali, a reati o a connesse misure di sicurezza

DEFINIZIONI

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

soggetti autorizzati a trattare i dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile

PRINCIPI GENERALI DI OGNI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(Art. 5 GDPR)

- 1. Liceità, correttezza e trasparenza:** i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato
- 2. Limitazione della finalità:** i dati devono essere trattati per finalità determinate, esplicite e legittime
- 3. Minimizzazione dei dati:** i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
- 4. Esattezza e aggiornamento:** i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure necessarie per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati
- 5. Limitazione della conservazione:** i dati devono essere per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati
- 6. Integrità e riservatezza:** i dati devono essere trattati in modo sicuro; il Titolare del trattamento, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, deve proteggerli da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali

IL TRATTAMENTO DEI DATI E' LECITO SOLO SE:
(Art. 6 GDPR)

1. l'interessato ha espresso il **consenso** al trattamento dei suoi dati personali per una o più specifiche finalità
2. il trattamento è necessario all'esecuzione di un **contratto** di cui l'interessato è parte
3. il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento
4. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica
5. il trattamento è necessario per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento
6. il trattamento è necessario per il perseguimento del **legittimo interesse** del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

“CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI”

Il loro trattamento **E’ VIETATO** salvo che non ricorra una delle condizioni previste dall’art. 9 del GDPR ovvero:

- consenso dell’interessato
- fondazione, associazione o altro organismo con finalità politiche, filosofiche, religiose, sindacali
- dati resi pubblici dall’interessato
- diritto del lavoro e medicina del lavoro
- tutela di un interesse vitale
- attività giudiziaria
- sanità pubblica
- ricerca scientifica o storica o fini statistici
- **MOTIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO**



si considera di rilevante interesse pubblico il trattamento di “dati particolari” effettuato ai fini di
ISTRUZIONE E FORMAZIONE in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario
(art. 2 *sexies* lett. bb - D.Lgs. 196/2003)

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO

(Artt. 12, 13 e 14 GDPR)

è la condizione di legittimità di ogni trattamento di dati
un trattamento dati è **CORRETTO E TRASPARENTE** solo se
l'interessato viene adeguatamente INFORMATO

CONTENUTO DELL'INFORMATIVA

- Identità e dati di contatto di Titolare, Responsabile ed eventuale DPO
- Finalità e base giuridica del trattamento
- Destinatari dei dati ed eventuale trasferimento di dati
- Periodo di conservazione dei dati
- Diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, reclamo)
- Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
- Esistenza di un processo decisionale automatizzato

FORME DELL'INFORMATIVA

- Scritta e preferibilmente in formato elettronico
- Icone però in combinazione con informativa estesa
- Linguaggio comprensibile e trasparente

PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE
(ACCOUNTABILITY)

Il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto **MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE** e deve essere in grado di dimostrare che il trattamento dei dati è stato effettuato conformemente alle norme del GDPR



fisico-ambientali:

- porte blindate
- sistema di allarme
- sistemi antincendio
- casseforti / armadi ignifughi
- videosorveglianza

logico-informatiche:

- username e password
- antivirus
- firewall
- back up
- aggiornamento strumenti

comportamentali:

- accesso agli uffici
- scrivanie e archivi
- telefono
- rapporti con colleghi
- rapporti con terzi

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali **non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento**

(art. 29 GDPR)

GLI STRUMENTI A PRESIDIO DEL SISTEMA:

RESPONSABILITA' CIVILE

Chiunque subisca un danno **materiale** o **immateriale** causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

(art. 82 GDPR)

SANZIONI

AMMINISTRATIVE

Violazione degli obblighi del GDPR:
fino a 10 milioni di euro
o 2% fatturato mondiale annuo

Violazioni dei diritti dell'interessato:
fino a 20 milioni di euro
o 4% del fatturato totale mondiale annuo

PENALI

- Trattamento illecito di dati
- Comunicazione e diffusione illecita su larga scala
- Acquisizione fraudolenta di dati su larga scala

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili,
secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti”
(art. 28 Costituzione)

LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY

2+5=7



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

FAQ SCUOLA E PRIVACY DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1) La scuola deve rendere l'INFORMATIVA?

Sì. Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto - attraverso un'adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online - quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?

Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erranee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al "titolare del trattamento" (in genere l'istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola?

Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi della legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.)

4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d'identità del delegante e del delegato?

Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l'identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.

FAQ SCUOLA E PRIVACY DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?

Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?

Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.

7) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?

No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).

8) Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)?

La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).

FAQ SCUOLA E PRIVACY DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

9) L'utilizzo degli smartphone all'interno delle scuole è consentito?

Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l'utilizzo degli smartphone all'interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l'utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

10) Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?

No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

11) È possibile registrare la lezione da parte dell'alunno?

Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro consenso.

12) Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. "strumenti compensativi e aumentativi")?

Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

FAQ SCUOLA E PRIVACY DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

13) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?

Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.

14) Si possono installare telecamere all'interno degli istituti scolastici?

Sì, ma l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. [Progetti di revisione della disciplina sull'utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all'attenzione del Parlamento.]

15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?

Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all'iniziativa.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

TEMI IN CLASSE

è consentito svolgere attività didattiche riguardanti il mondo personale o familiare degli studenti

buon senso, accortezza e segreto d'ufficio

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

VOTI ED ESAMI

trasparenza amministrativa

bilanciamento tra trasparenza amministrativa
e tutela del diritto alla riservatezza

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

DISABILITA' E DSA

rigoroso principio di “**minimizzazione dei dati**”

divieto assoluto di diffusione

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

IMMAGINI DI RECITE E ATTIVITA' DIDATTICHE

consentito il trattamento da parte della Scuola per fini istituzionali

consentito il trattamento da parte di genitori e alunni per fini
personali e familiari

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

UTILIZZO DI SMARTPHONE E TABLET

la Scuola può regolare l'uso di tali apparecchiature

Il trattamento dei dati deve avvenire per fini personali e nel rispetto dei diritti degli interessati

art. 2 quinquies D.Lgs. 196/2003

... il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ...

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

CYBERBULLISMO – LEGGE 71/2017

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali **in danno di minorenni**, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di **isolare** un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo

REATO DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI

gli atti di cyberbullismo possono integrare gli estremi del reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003) oltre che di [ingiuria] diffamazione e minaccia

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

STRUMENTI DI DIFESA

ciascun minore ultraquattordicenne che abbia subito atti di cyberbullismo o un soggetto esercente responsabilità sullo stesso, può rivolgersi al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del *social media* al fine di ottenere **l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete internet.**

In caso di mancata risposta entro quarantotto ore, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o dei *social media*, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al **Garante per la protezione dei dati** personali che provvede entro 48 ore

LA SCUOLA

ruolo attivo delle istituzioni scolastiche al fine di promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche

“Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo” (art. 5 L. 71/2017)

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

DALLA SCUOLA AL LAVORO

Art. 96 d.Lgs. 193/2003 - Trattamento di dati relativi a studenti

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute **su richiesta degli interessati**, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI

VIDEOSORVEGLIANZA

consentito per tutelare il patrimonio scolastico

bilanciamento con i diritti dei lavoratori

segnalazione a mezzo cartelli

GRAZIE E ARRIVEDERCI

L'utilizzo di questo materiale informativo / divulgativo è riservato esclusivamente alle istituzioni scolastiche di cui l'avv. Nicola Parisi è DPO.

La presente opera è protetta dalle vigenti normative in materia di diritti di autore nonché dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.

È vietata la divulgazione a terzi in qualsiasi forma ivi compresa la riproduzione, condivisione su social media o applicazioni di messaggistica (facebook, whatsapp...) e/o piattaforme web (Youtube).

Ogni indebito utilizzo verrà perseguito come per legge.

annalisa morelli
morelli@actioavvocati.it
348 8027843

nicola parisi
patrocinante magistrature superiori
parisi@actioavvocati.it - 347 6769978

roberto positano
positano@actioavvocati.it
328 3685369